



**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del D.lgs. n.231/2001
di Gennaro S.R.L.**

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| CAP.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 4 |
| 1.1 Introduzione..... | 4 |
| 1.2 Struttura del modello | 5 |
| 1.2 Destinatari del modello..... | 6 |
| CAPITOLO 2. QUADRO NORMATIVO GENERALE..... | 7 |
| 2.1 Il D.lgs. n.231/2001 | 7 |
| 2.2 I presupposti e la struttura della responsabilità dell'ente..... | 7 |
| 2.3 I reati presupposto | 11 |
| 2.4 Il sistema sanzionatorio | 17 |
| CAP. 3 ANAGRAFICA SOCIETÀ..... | 21 |
| 3.1 Oggetto, struttura e organizzazione societaria | 21 |
| 3.2 Assetto organizzativo della Società..... | 22 |
| CAP. 4 SISTEMA DI ANALISI, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI..... | 26 |
| 4.1 Premessa | 26 |
| 4.2 Individuazione e analisi del rischio | 26 |
| 4.3 Valutazione del rischio | 27 |
| 4.4 Gestione del rischio | 31 |
| CAP. 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 32 |
| 5.1 Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di vigilanza | 32 |
| 5.2 Nomina e composizione | 33 |
| 5.3 Compiti e funzioni..... | 33 |
| 5.4 Flussi informativi | 34 |
| CAP. 6 WHISTLEBLOWING | 35 |
| 6.1 Introduzione..... | 35 |
| 6.2 La segnalazione..... | 35 |
| 6.3 Sistema adottato dalla società | 37 |
| CAP.7 SISTEMA DISCIPLINARE..... | 38 |
| 7.1 Premessa | 38 |
| 7.2 Caratteristiche | 38 |
| PARTE SPECIALE | |
| ➤ I reati presupposto potenzialmente realizzabili | |
| ➤ Processo di approvvigionamento | |
| ➤ Processo di gestione consulenze | |
| ➤ Processo amministrativo | |
| ➤ Processo finanziario | |

- Processo di gestione delle risorse umane
- Processo di gestione degli affari legali
- Processo di gestione dei sistemi informatici
- Processo di gestione della Sicurezza sul lavoro
- Processo di gestione in materia Ambientale
- Rapporti con la Pubblica amministrazione
- Processo di gestione spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni.

CAP.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1 Introduzione

Il D.lgs. n.231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato, i quali possono assumere ruolo di indagato, imputato e condannato nel procedimento penale.

Per lungo tempo tale ipotesi è stata considerata surreale, in quanto nel nostro ordinamento vale il principio di personalità della responsabilità penale (consacrato nell'art. 27 della Costituzione¹), in base alla quale nessuno, se non l'autore del reato, può essere chiamato a risponderne.

Il D.lgs. n.231/01 stravolge questo assetto, introducendo una responsabilità autonoma e diretta, derivante dalla commissione di alcuni reati (c.d. reati-presupposto) compiuti nell'interesse o vantaggio dell'ente da soggetti qualificamente inseriti nell'organizzazione aziendale. Il D.lgs. n.231, così come specificato nella Relazione Ministeriale, ha dato luogo ad un *tertium genus* di responsabilità che *“coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Infatti, la responsabilità dell'ente è di natura amministrativa, in quanto non si possono ascrivere ad un soggetto giuridico inanimato i profili di colpevolezza del diritto penale. Tuttavia trova il suo fondamento dalla commissione di un reato, che ha natura penale. Qui si rinviene il carattere ibrido di questa responsabilità.

L'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo, mediante una serie di procedure, può dare all'impresa una più efficiente organizzazione che, oltre a migliorarne l'attività, dovrebbe impedire la commissione di reati e costituire una potenziale fonte di esenzione dalla responsabilità amministrativa.

Scopo del presente Modello 231 è quello di istituire un sistema organico di prevenzione e controllo diretto, finalizzato a prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, attraverso la corretta mappatura del rischio e la successiva adozione di specifici protocolli, aventi le seguenti caratteristiche:

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;

¹ Art. 27 Cost.: *“La responsabilità penale è personale...”*.

- le procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- i poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- i sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale e la sua formazione.

Queste componenti devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- tracciabilità, attraverso la mappatura delle singole attività svolte da tutti i dipendenti di qualsiasi livello da ricostruirsi agevolmente anche mediante funzionigramma e il mansionario, che devono essere tenuti costantemente aggiornati;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

1.2 Struttura del modello

Il modello è suddiviso essenzialmente in tre parti, consistenti in:

- Parte generale, nella quale viene descritto in particolare:
 - il quadro normativo generale, con riferimento in maggior parte al D.lgs. n.231/01 e alle eventuali norme richiamate dallo stesso o complementari ad esso;
 - la struttura e organizzazione societaria, con individuazione delle posizioni apicali, dei ruoli e dei compiti stabiliti;
 - il sistema di gestione del rischio, comprendente la descrizione della metodologia utilizzata ai fini della mappatura, analisi e prevenzione del rischio da applicare alle singole aree sensibili individuate;
 - l'Organismo di Vigilanza (ODV), con individuazione dei requisiti per lo svolgimento del suo incarico, delle sue funzioni, dei compiti assegnatogli e, in

particolare, con descrizione dei flussi informativi verso lo stesso (tema trattato all'interno del capitolo dedicato al c.d. whistleblowing);

- del sistema disciplinare adottato all'interno dell'azienda.
- Parte speciale, ove, partendo dalla descrizione del reato presupposto di riferimento, si procede alla mappatura delle attività sensibili, ossia le attività dell'ente caratterizzate dal rischio commissione del reato, individuando in seguito principi, procedure e protocolli di prevenzione e relativi controlli da adottare al fine di prevenire la commissione del reato.
- Codice etico, costituisce parte integrante del modello e in esso sono fissati i principi etici, comportamentali e i valori cui si uniforma l'ente e che dovranno ispirare l'attività di coloro che, stabilmente o temporaneamente, operino o interagiscano con l'ente.

1.2 Destinatari del modello

La finalità principale del modello organizzativo è la creazione di un sistema di principi, protocolli, procedure e controlli volti a prevenire il compimento dei reati-presupposto. A tal fine è necessario che i destinatari delle disposizioni previste le abbiano recepite e le osservino fedelmente.

Sono da considerarsi destinatari del presente modello:

- i soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, comprendendo altresì le persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo di esso;
- le persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti menzionati al punto precedente, in particolare i lavoratori subordinati, anche distaccati all'estero;
- collaboratori esterni, business partner e soggetti che operano su mandato dell'ente.

CAPITOLO 2. QUADRO NORMATIVO GENERALE

2.1 Il D.lgs. n.231/2001

Il D.lgs. n.231/2001 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, una nuova ipotesi di responsabilità riferibile agli Enti, ovvero la responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Tale ipotesi di responsabilità, nonostante sia definita come amministrativa, ha come presupposto la commissione, da parte di soggetti apicali (amministratori, dirigenti) o di soggetti ad essi subordinati (dipendenti, collaboratori), di determinate fattispecie di reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente; per tale ragione è assimilabile ad una responsabilità di natura penale, tanto che la competenza in materia è attribuita al Giudice Penale, contenendo, il D.lgs. n.231/2001, espliciti richiami ai principi del diritto penale sostanziale e procedurale.

Il D.lgs. n.231/2001 stravolge lo scenario della responsabilità dell'ente, considerando che, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.231/2001, nell'ipotesi di reati commessi - nell'interesse dell'Ente fornito di personalità giuridica - sia da soggetti con funzioni di rappresentanza o di amministrazione dell'Ente, sia da persone aventi con queste un rapporto di dipendenza, trovava applicazione la sola disciplina prevista dall'art. 197 c.p., che prevede a carico della persona giuridica una semplice obbligazione civile di garanzia, nella sola ipotesi di insolvenza del condannato, escludendo qualsiasi forma autonoma di responsabilità dell'Ente medesimo per il reato commesso nel suo interesse.

2.2 I presupposti e la struttura della responsabilità dell'ente

Il D.lgs. n.231/2001 prevede la responsabilità amministrativa in capo all'Ente nell'ipotesi in cui vengano commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Ente stesso, talune ipotesi di reato (i cd. reati presupposto, individuati tassativamente dalla normativa in oggetto) da parte di:

- **soggetti che rivestono posizioni apicali** (nella specie: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ovvero persone che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente stesso) (art. 5 comma 1): come si evince dal testo dell'art. 5 D.lgs. n.231/01, il Legislatore non ha fornito un'elencazione tassativa dei soggetti che rivestono una funzione apicale, preferendo una formula più ampia basata fondata su un criterio cd. funzionale, che ricomprende tutti i soggetti collocati ai vertici dell'Ente, che esprimono la volontà dello stesso nei rapporti esterni e nelle scelte di politica dell'impresa;
- **soggetti c.d. subordinati**: ossia, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (art. 5 comma 1). Tra questi vi rientrano anche eventuali

collaboratori esterni che abbiano ricevuto un incarico nell'interesse e per conto dell'Ente da parte di soggetti in posizione apicale. Anche in tale ipotesi la normativa, ai fini dell'individuazione del soggetto subordinato, non utilizza un criterio tassativo, bensì un criterio funzionale elaborato sulla base del concetto di "essere sottoposto alla direzione o vigilanza altrui".

Affinché sussista la responsabilità dell'Ente, la normativa (art. 5) prevede che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* (dato valutabile ex ante) o *a vantaggio* (dato valutabile ex post) dello stesso.

Per la sussistenza dell'interesse è sufficiente che il reato presupposto sia finalizzato al perseguimento di una determinata utilità, indipendentemente dal fatto che questa venga conseguita o meno.

Per contro, affinché venga integrato il requisito del **vantaggio**, è necessario che l'Ente abbia ottenuto, anche parzialmente, un risultato positivo (non necessariamente di natura patrimoniale) e ciò a prescindere che tale vantaggio sia stato preventivato quale possibile conseguenza della condotta illecita.

Ciò significa che l'Ente risponderà non solo quando la commissione del reato presupposto abbia conseguito un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nella fattispecie in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

Nel caso in cui i soggetti apicali o i loro sottoposti abbiano commesso il reato presupposto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità amministrativa dell'Ente è esclusa (art. 5 comma 3).

L'art. 12, primo comma, lett. a), prevede inoltre un'attenuazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui "*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*". Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, l'Ente sarà passibile di sanzione. La responsabilità sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

L'art. 1 comma 2 indica come destinatari del D.lgs. n.231/2001 "*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*". La normativa in oggetto non si applica dei soggetti a cui non si applica allo "*Stato, gli Enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*" (art.1, c.3).

L'art. 4 prevede, inoltre, la procedibilità in Italia nei confronti dell'Ente per reati commessi all'estero, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da soggetti apicali o sottoposti, nel caso in cui l'Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'art. 2 del D.lgs. n.231/2001, intitolato "Principio di Legalità" afferma che *"l'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato"*.

In merito all'applicazione del D.lgs. n.231/01 assume particolare rilevanza l'art. 6 del medesimo decreto che introduce una particolare ipotesi di esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente, in base alla quale l'Ente non risponde dell'illecito commesso nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

I Modelli di organizzazione e gestione divengono così indispensabili per l'Ente al fine di potersi avvalere dell'ipotesi di esenzione dalla responsabilità amministrativa. A tal fine, il comma 2 della stessa norma indica una serie di requisiti che i Modelli devono soddisfare. In particolare, è necessario che gli stessi:

- individuino le attività (analisi del rischio ed individuazione delle cd. Attività sensibili) nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedano specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente rispetto alle aree operative societarie ritenute sensibili in relazione alla commissione dei reati presupposto;
- individuino modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedano obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introducano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Oltre alle indicazioni previste dal comma 2, il legislatore ha inserito, mediante l'art. 2 della Legge n.179/2017 (c.d Legge sul *"whistleblowing"*), anche i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Con questi nuovi commi il legislatore ha voluto garantire, sia a soggetti apicali che sottoposti, determinati canali d'informazione, al fine di effettuare segnalazioni in merito ad eventuali condotte illecite, o violazioni del modello organizzativo e di gestione, compiute nell'esercizio dell'attività dell'Ente e di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Inoltre, l'ente deve adottare misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, in modo da evitare possibili discriminazioni o ritorsioni a danno del segnalante.

Oltretutto il comma 2-*bis* alla lettera d) prevede l'inserimento di sanzioni, nel sistema disciplinare dell'Ente, da applicare, non solo a chi viola le norme a tutela del segnalante, anche nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa, segnalazioni infondate. Infine, il comma 2-*quater* prevede la nullità del licenziamento o di qualsiasi misura ritorsiva conseguente ad una segnalazione, salvo che il datore di lavoro dimostri che tali misure siano state adottate per ragioni estranee alla segnalazione.

Il d.lgs n.231/01 stabilisce regole probatorie differenti a seconda che l'illecito penale sia stato commesso da soggetti in posizione apicali ovvero da soggetti a loro sottoposti.

Infatti, nel caso in cui venga commesso un reato presupposto da parte soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che (art. 6):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli.

Qualora il reato venga commesso da un soggetto sottoposto, l'art. 7 comma 1 prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui la commissione del reato si sia agevolata dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, precisando al comma 2 dell'art. 7 che è da considerarsi esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In merito, affinché il modello sia attuato in modo efficace è necessario altresì:

- che lo stesso sia sottoposto ad una revisione periodica, soprattutto allorché le prescrizioni contenute in esso sono state violate ovvero quando si verifica un cambiamento nella struttura dell'ente medesimo;
- che sia previsto ed applicato un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure contenute nel modello.

L'art. 6 istituisce inoltre l'*organismo di controllo interno all'Ente* (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne

l'aggiornamento. Per tali ragioni è necessario che l'ODV sia caratterizzato da autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura stessa dell'Ente, e che i suoi membri posseggano il requisito imprescindibile della professionalità.

2.3 I reati presupposto

Il Decreto, nella sua stesura originaria, individuava quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti solo quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25). Il Legislatore, con successive integrazioni, ha tuttavia ampliato i reati che determinano l'insorgere della responsabilità amministrativa della società.

In particolare, il Decreto Legislativo n.231/2001, ad oggi, elenca espressamente le seguenti fattispecie di reato:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (ART. 24):** malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (ART. 24 bis):** danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (ART. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ART. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (ART. 635 quinquies); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.p); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (ART. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificatore di firma elettronica (art.. 640 – quinquies c.p.); Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

- **Delitti di criminalità organizzata (ART. 24 ter):** associazione per delinquere (art. 416 c.p. sesto comma). associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter), sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri), delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (ART. 25),** precisamente i reati di: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), (321 c.p. e 319 c.p.) .induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (322 bis), traffico di influenze illecite (346 bis c.p).
- **Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (ART. 25 Bis),** quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e, precisamente, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevuta in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci (art. 474 c.p.).
- **delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25 BIS 1):** turbata libertà dell'industria e del commercio (513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (515

c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater).

- **reati c.d. societari (ART. 25 Ter²)**, e precisamente le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità (art. 2621 – bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629 bis c.c.) [articolo introdotto dall'art. 31 della Legge n. 262/2005], formazione fittizia del capitale (2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art. 2635 bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
- **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (ART. 25 quater)** [articolo aggiunto dall'art. 3 della Legge n. 7/2003];
- **reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsti dal codice penale all'art. 583-bis c.p. (ART. 25-quater n. 1)** [articolo inserito dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7];
- **reati contro la personalità individuale (ART. 25 quinquies)** previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, quali riduzione in schiavitù – art. 600 c.p.; prostituzione minorile – art. 600 bis, comma uno, c.p.; pornografia minorile – art. 600 ter c.p., primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quarter.1 e 600 quinquies (detenzione di materiale pornografico – art. 600

² Si segnala che gli artt. 2624 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (già art. 2624 c.c. – reato prima confluito nell'art. 174 bis TUF- D.lgs. n. 58/1998, e ora previsto e punito dall'art. 27 Comma 3 del D.lgs. 39/2010) e l'art 2623 c.c falso in prospetto (già art. 2623, commi 1 e 2, c.c., ora confluito nell'art. 173 bis TUF), ad oggi abrogati ed il cui contenuto è stato fatto confluire in un altro testo normativo, ed in particolare nel TUF, non sono più da considerarsi reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, e ciò sulla base dei principi di diritto espressi specificatamente sulla questione in oggetto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite che, con la sentenza N. 34476/2011, ha precisato come il reato di cui all'art 174 bis TUF (già art. 2624 c.c.), a prescindere dalla sussistenza o meno di continuità normativa con il vecchio testo di cui all'art. 2624 c.c., non essendo espressamente richiamato dal D.lgs. 231/01 quale reato presupposto, non è idoneo a costituire fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente, e ciò in ossequio al principio di legalità previsto dalla normativa in materia. Per analogia, le medesime considerazioni sono vevoli per la condotta prevista e punita dall'art. 2623 c.c e, ora confluita nell'art. 173 bis TUF che, al pari dell'art. 174 bis TUF (nel frattempo trasposto nell'art. 27 D.lgs. 39/2010) non è espressamente richiamato quale reato presupposto dal D.lgs. 231/01.

quater; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600 quinquies c.p.); tratta e commercio di schiavi – art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 c.p.; commessi anche all'estero; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), prostituzione minorile – art. 600 bis, secondo comma, pornografia minorile – 600 ter, terzo e quarto comma e detenzione di materiale pornografico – 600 quarter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quarter [articolo inserito dall'art. 5 della Legge n. 228/2003].

- **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (ART. 25-sexies)** previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.58. [l'art. 25 sexies è stato inserito con la Legge n. 62/2005– art.9].
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (ART. 25 Septies)** previsti agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.; [l'art. 25 septies è stato inserito con la Legge n. 123/2007 – art. 9];
- **reati di ricettazione, riciclaggio e c.d. reimpiego e auto riciclaggio (ART. 25 octies)** previsti agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., 648 ter – 1 c.p.; [l'art. 25 octies è stato introdotto dal Decreto Legislativo n.231/2007 di attuazione della III Direttiva antiriciclaggio del 16 novembre 2007].
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ART. 25 novies):** art. 171, l. n.633/1941 comma 1 lett a) *bis*: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. n.633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. n.633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. n.633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. n.633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. n.633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l. n.633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

- **Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (ART. 25 decies).**
- **Reati ambientali (ART. 25 undecies – inserito dal D.lgs. n. 121/2011)³:** art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale, 452 quater c.p.: disastro ambientale; 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente; i delitti associativi aggravati di cui all'art. 452 octies c.p., art. 452 sexies c.p.. traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; art. 733 c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; art. 137 D.lgs. n. 152/2006 commi 2, 3, 5, 11 e 13: sanzioni penali – scarichi acque reflue industriali; art. 256 D.lgs. n. 152/2006 commi 1 lett. a) e b), 3, 5, 6: attività di gestione di rifiuti non autorizzata; art. 257 D.lgs. n. 152/2006 commi 1 e 2: bonifica dei siti; art. 258 D.lgs. n. 152/2006 comma 4: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; art. 259 D.lgs. n. 152/2006 comma 1; art. 270 D.lgs. n. 152/2006 comma 5: sanzioni penali - Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; art. 1 commi 1 e 2,

³ Si segnala che l'art 260 bis D.lgs. 152/2006, "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'**articolo 6, comma 2, lettera a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135**, convertito con modificazioni, dalla **Legge 11 febbraio 2019, n. 12**, essendo stato contestualmente abrogato il "sistri", presupposto applicativo del reato in oggetto. Si rileva altresì che l'art. 260 TU Ambiente "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e contestualmente, la norma incriminatrice, è stata fatta confluire nell'art. 452-quaterdecies del codice penale. Tale articolo, in assenza di uno specifico richiamo alla normativa di cui al D.lgs. 231/01, non può essere considerato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente. In tal senso vedasi Cass. Pen. Sez. Unite N. 34476/11, che si è espressa (in una situazione similare avente ad oggetto i reati societari) negando la possibilità di una estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione ai reati che, pur mantenendo una continuità normativa con le fattispecie penali abrogate e già richiamate dal D.lgs. 231/01, non rientrano nel novero del catalogo dei reati presupposto.

art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e per i reati richiamati dall'art. 3 bis comma 1 Legge n. 150/1992: disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; art. 3 Legge n. 549/1993, comma 6: impiego di sostanze lesive dell'ozono atmosferico; art. 8 e art. 9 D.lgs. n.202/2007: inquinamento causato da navi;

- **Reati transnazionali⁴ (artt. 3 e 10 della Legge 16 Marzo 2006 n. 146):** la responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche in relazione ai seguenti reati transnazionali: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – quater T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973 n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 43); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del T.U. di cui al Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ART. 25 duodecies):** art. 22 comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998; art. 12 commi 3, 3bis e 3 ter D.lgs. n. 286/1998; art. 12 comma 5 D.lgs. n. 286/1998.
- **Razzismo e xenofobia (ART. 25 terdecies): Art. 3 comma 3 bis Legge n. 654/1975:** propaganda istigazione e incitamento al *razzismo*.
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ART 25 quaterdecies – inserito dall'art. 5, comma 1, legge 3 aggio 2019, n. 39):** reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- **Reati tributari (ART. 25 quinquiesdecies – inserito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157):** dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n.74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n.74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n.74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n.74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. n.74/2000).

⁴ Si considera transnazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 146/2006, *il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché quando a) (il reato) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

- **Reati in materia di contrabbando (ART. 25 sexiesdecies)** previsti dal D.P.R. 43/1973: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285), Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287), contrabbando nei depositi doganali (art. 288), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291), altri casi di contrabbando (art. 292), circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis), circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater).
- **Delitti con il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies):** furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.), Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.), Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.), Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.), Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies), Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.), Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.), Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.), Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.), Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.), Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)** puniti rispettivamente dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies c.p.

2.4 Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del D.lgs. n.231/2001 è delineato dall'art. 9, che prevede: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive; la confisca⁵ e la pubblicazione della sentenza di condanna.

⁵ Art. 19: *“Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo e del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.*

La sanzione pecuniaria è lo strumento principale e previsto per tutti gli illeciti commessi. La disciplina contenuta nel D.lgs. n.231 dispone quanto segue:

- per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica SEMPRE la sanzione pecuniaria (Art. 10 comma 1);
- la sanzione pecuniaria viene applicata in quote; l'importo della quota viene determinato dal Giudice tra un valore minimo ed uno massimo stabilito dalla Legge. L'art. 11 individua i seguenti criteri che il Giudice deve seguire per commisurare la sanzione pecuniaria ai singoli casi di specie: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'art. 12 prevede inoltre la riduzione della sanzione pecuniaria della metà se:

- 1) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio ovvero ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- 2) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità: in tale ipotesi, il comma 3 dell'art. 13, esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. B), la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
- è stato adottato e reso operativo il Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6.

Il comma 4 dell'articolo 12 prevede che, in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329.

Il combinato disposto dagli artt. 9 comma 2 e 13 D.lgs. n.231/2001 prevede inoltre l'applicazione di sanzioni interdittive, espressamente indicate dall'art. 9 comma 2:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (funzionali alla commissione dell'illecito);
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sopra viste, ai sensi dell'art. 13, vengono applicate (in via temporanea, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- Il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità – il reato, commesso da soggetti dipendenti, è stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti⁶.

Tali misure interdittive vengono applicate con la sentenza di condanna ma, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendono concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole, le stesse possono essere applicate in via cautelare anche durante la fase delle indagini preliminari, su richiesta del P.M.

L'art. 16 individua due ipotesi in cui le sanzioni interdittive vengono applicate in via definitiva – in deroga a quanto statuito dall'art. 13 n. 2, secondo cui le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; ciò si verifica qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio delle attività (n. 1) ovvero al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (n.2): in tali casi può essere applicata, in via definitiva, la stessa sanzione interdittiva per tre volte già comminata;

Ai sensi dell'art. 16 n. 3 è inoltre sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto.

Si rileva infine quanto disposto dall'art.17, il quale prevede la non applicazione delle misure interdittive nel caso in cui:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il D.lgs. n.231/01 prevede inoltre l'applicazione congiunta di diverse misure interdittive, sempre che le stesse siano tutte previste quali sanzioni dal reato c.d. presupposto da cui discende l'illecito amministrativo contestato all'Ente (Art. 14 comma 3). Per contro, tale possibilità di applicazione congiunta non è ammessa per le misure cautelari.

⁶ Art. 20: *“Si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato non commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

Con riferimento alle misure preventive che attengono all'aspetto economico – patrimoniale dell'Ente, **l'art. 53** prevede il sequestro conservativo delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 19, mentre **l'art. 54** disciplina le ipotesi (quando vi è fondata ragione di ritenere che si disperdano o manchino le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato – non si fa riferimento al risarcimento del danno per la p.o -) in cui è ammissibile il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili o delle somme e cose allo stesso ente dovute.

La responsabilità dell'Ente per il fatto reato comunque riconducibile all'ente stesso sussiste inoltre sia quando l'autore non è stato identificato ovvero non è imputabile (Art. 8 n. 1), sia quando il reato presupposto si estingue per una causa diversa dall'amnistia (Art. 8 n. 2).

CAP. 3 ANAGRAFICA SOCIETÀ

3.1 Oggetto, struttura e organizzazione societaria

La società GENNARO S.R.L è stata costituita il 16 giugno del 1933, come società a responsabilità limitata. Il capitale sociale costituito è pari a euro 48.000.00 e la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi a norma di legge.

La Società ha come oggetto sociale, così come riportato dall'art. 3 dello Statuto della stessa:

- Lavori di manutenzione navale ed industriale, sia in conto proprio che in conto terzi, sabbature, picchettaggio, pitturazioni, lavori meccanici, elettrici, elettronici, e quant'altro attiene alle manutenzioni navali e industriali.
- Acquisto e vendita di macchine, impianti e/o materiali elettrici ed elettronici navali ed industriali.
- Manutenzione, riparazione e/o installazione di macchine, impianti e/o materiali elettrici meccanici ed elettronici navali e industriali.
- Interventi di manutenzione, lavorazione meccaniche o elettriche anche a bordo di imbarcazioni o presso stabilimenti industriali.
- Saldature elettriche ed autogene per impianti navali ed industriali.
- Riporto di materiale su parti meccaniche con procedimenti galvanici.
- Progettazione, costruzione, vendita, noleggio e manutenzione di gruppi elettrogeni e parti di essi.
- Rappresentanza anche di articoli attinenti all'oggetto sociale, affini o simili.
- Consulenze tecniche nel campo dell'attività sociale ed in campi anche affini o simili.
- Tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Sede legale della Società e sedi secondarie

La Società ha la propria sede legale in Genova, Via Duca di Galliera (CAP 16128).

Al momento gli uffici amministrativi sono stati trasferiti presso la nuova unità produttiva sita in Genova (GE), Via Duca del Galliera (CAP 16128). Alla sede legale e a quella da ultimo menzionata, si aggiungono altre unità locali, e nello specifico:

- a) Via molo Giano, Genova (GE), CAP 16126;
- b) Via Costalovia 1, Busalla (GE), CAP 16012;
- c) Via Molo Cagni, Genova (GE), CAP 16128;

3.2 Assetto organizzativo della Società

Assemblea dei soci

La proprietà della società GENNARO SRL è condivisa dai soci: Barbera Rosario (proprietario del 2% delle quote sociali) e la SITEC SRL (proprietaria del 98% delle quote sociali).

In base all'art. 8.2 dello Statuto le decisioni dei Soci devono essere adottate tramite deliberazione assembleare nel caso abbiano ad oggetto le seguenti materie:

- modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che ne costituisce parte integrante;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- nel caso previsto dall'art. 2842-bis, comma 4 c.c. (ovvero nei casi di riduzione di capitale per perdite);
- in caso di trasformazione, fusione o scissione;
- quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- in tutti i casi stabiliti dalla legge o dallo statuto in cui sia fatto riferimento ad una delibera dei soci.

Nei casi diversi da quelli elencati sopra, le decisioni dei soci possono essere adottate tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, a norma dell'art. 8 e 9 dello Statuto.

Amministratori

La Società, per l'amministrazione e gestione economico-finanziaria, si affida ad un consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 2475 c.c. Gli amministratori della società sono stati nominati con firma disgiunta e, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, investiti dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Agli amministratori, nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della Società nei confronti di terzi ed in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Compongono il Consiglio di Amministrazione:

- a) Barbera Giuseppe – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Datore di lavoro: a lui spetta l'incarico di direzione, gestione e coordinamento della società nell'ambito del quale potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quelli che per legge spettano ai soci. Sono altresì a suo carico, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, la conduzione generale dell'impresa, lo studio delle strategie commerciali e la sua supervisione tecnica e amministrativa, la gestione e l'innovazione degli impianti e delle attrezzature, il coordinamento generale dei singoli reparti, la gestione degli affari legali, la conduzione del sistema informatico,

la gestione di tutte le pratiche relative al leasing, finanziamenti, affidamenti, fidejussioni ed assicurazioni nonché l'approvazione degli ordini ai fornitori e le autorizzazioni di ogni pagamento;

- b) Barbera Rosario, Rizzitano Antonina, Barbera Stefania - Consiglieri di Amministrazione: a loro spetta il potere disgiunto per l'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito operativo delle deleghe eventualmente ricevute e con limitazioni alle operazioni che impegnano la Società per cifre pari od inferiori ad euro 1.000.000,00.

Organo di controllo

- a) Brunoni Ugo – Sindaco: a lui sono affidati le funzioni di ispezione e controllo della società.

Soggetti predisposti alla gestione della contabilità generale e fiscale

- a) Guerzoni Barbara – responsabile amministrativo: a lei spetta la gestione della contabilità generale e fiscale, della finanza aziendale e la gestione amministrativa del personale nonché il coordinamento con il medico del lavoro per l'attuazione del protocollo sanitario;
- b) Labarile Danilo – Impiegato contabile: a lui spetta, in collaborazione con il Direttore Amministrativo, la contabilità generale Clienti e Fornitori e la bollettazione ed ogni altro compito delegato dal Direttore Amministrativo. Si occupa altresì della gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai porti, delle pratiche per la sicurezza anche per le aziende in subappalto, del monitoraggio della formazione dei dipendenti in collaborazione del RSPP;
- c) Petrignano Luciano – Impiegato contabile: a lui spetta la fatturazione attiva, la gestione delle pratiche doganali, delle lettere d'intento e la coordinazione delle consegne e del ritiro presso i clienti;
- d) Barbera Stefania – Impiegata contabile: a lei spetta la gestione dei crediti dei clienti, la tenuta delle presenze giornaliere dei dipendenti, la gestione dei rifiuti fino all'espletamento degli obblighi di legge relativi (MUD, comunicazioni annuali, ecc) ed i rapporti con i consulenti per tutte le pratiche di natura autorizzativa e/o ambientale.

Direttore e responsabili del settore meccanico

Il settore meccanico della Gennaro SRL è composto da tre reparti: il reparto meccanico, il reparto saldatura e il reparto cromatura. L'intero settore conta, tra responsabili e dipendenti, di trentaquattro soggetti. Assumono posizioni di rilievo, con i relativi poteri:

- a) Ing. Suriano Rolando – Direttore tecnico reparto meccanico: a lui spetta la direzione e la conduzione del settore meccanico e di tutte le sue commesse, dalla fase dell'elaborazione del preventivo al cliente alla consegna dei lavori con relative istruzioni per la fatturazione. Inoltre, gestisce i rapporti commerciali con la clientela del reparto e coordina gli acquisti relativi alle commesse dello stesso. Collabora con la gestione crediti per il recupero dei crediti morosi;
- b) Mennella Vincenzo – responsabile reparto meccanico: a lui spetta la gestione del reparto meccanico, in particolare la gestione del personale da impiegare sulle singole commesse. Spetta a lui la conduzione tecnica, la gestione dei tempi di lavorazione, l'acquisto dei materiali urgenti presso i fornitori qualificati e il monitoraggio della manodopera;
- c) Sposaro Stefano – responsabile reparto saldatura: a lui spetta la gestione del reparto saldatura, in particolare la gestione del personale da impiegare sulle singole commesse. Spetta a lui la conduzione tecnica, la gestione dei tempi di lavorazione, l'acquisto dei materiali urgenti presso i fornitori qualificati e il monitoraggio della manodopera;
- d) Polgrossi Silvano – responsabile reparto cromatura: a lui spetta la gestione del reparto cromatura, in particolare la gestione del personale da impiegare sulle singole commesse. Spetta a lui la conduzione tecnica, la gestione dei tempi di lavorazione, la coordinazione dei trasportatori per le consegne, l'acquisto dei materiali urgenti presso i fornitori qualificati e il monitoraggio della manodopera. Inoltre, coordina gli impegni di lavoro con i singoli clienti e alla cura delle vasche galvaniche mediante analisi chimica quindicinale e conseguente correzione.

Direttore e responsabile settore elettrico

Il reparto elettrico conta dodici soggetti tra responsabili e dipendenti. Assumono ruoli di rilievo:

- a) In. Luca Santoriello – Direttore tecnico reparto elettrico: a lui spetta la direzione e la conduzione del settore elettrico e di tutte le sue commesse, dalla fase dell'elaborazione del preventivo al cliente alla consegna dei lavori con relative istruzioni per la fatturazione. Inoltre, gestisce i rapporti commerciali con la clientela del reparto e coordina gli acquisti relativi alle commesse dello stesso. Collabora con la gestione crediti per il recupero dei crediti morosi;

- b) Trifoglio Ernesto – Responsabile officina elettrica: a lui spetta la gestione del reparto elettrico, in particolare la gestione del personale da impiegare sulle singole commesse. Spetta a lui la conduzione tecnica, la gestione dei tempi di lavorazione, l'acquisto dei materiali urgenti presso i fornitori qualificati e il monitoraggio della manodopera.

Soggetti responsabili delle emergenze:

Il datore di lavoro ha nominato quattro dipendenti quali responsabili del servizio antincendio ed evacuazione e quattro dipendenti responsabili del servizio primo soccorso. Gli stessi sono stati adeguatamente formati, tramite appositi corsi previsti dalla normativa in materia, dall'RSPP esterno della Società.

In ogni officina della Società è presente un responsabile antincendio ed evacuazione ed un responsabile servizio primo soccorso.

Soggetti esterni alla società

- a) Roberto Ferro – Responsabile servizio prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) Giovan Battista Vicari – Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 D.lgs. n.81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, D. lgs. 81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
- c) Commercialista: la Società, nella gestione delle pratiche relative alla dichiarazione dei redditi, IVA, calcolo delle imposte da pagare, redazione del bilancio, si avvale della consulenza di un commercialista, che, sulla base dei dati contenuti nel software utilizzato dalla Società per gestire la contabilità, elabora le dichiarazioni redditi, Iva, calcola l'importo delle imposte dovute, redige la bozza del bilancio.
- d) Avv. Francesco Di Mattei - Organismo di Vigilanza (ODV): svolge il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modello 231, nonché di curare l'aggiornamento. Inoltre, l'ODV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

CAP. 4 SISTEMA DI ANALISI, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

4.1 Premessa

L'art. 6 comma 2 detta un elenco di requisiti che rendono idoneo un modello organizzativo. Tra questi vengono menzionate di attività di sana e prudente gestione dei rischi.

Il modello organizzativo deve essere costruito in modo che permetta di individuare ed eliminare in maniera tempestiva eventuali situazioni di rischio. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, un modello, per essere adeguato, è necessario presenti tre qualità:

- specificità, ovvero deve tenere conto della tipologia e delle dimensioni dell'ente e della sua storia (anche giudiziaria);
- attualità, nel senso che deve assicurare il costante adeguamento della *compliance*;
- dinamicità, che si esplica in attività di costante controllo per mezzo di procedure di ricerca e identificazione dei rischi e controlli periodici sulle attività aziendali sensibili.

A tal scopo è necessario definire un procedimento che, dalla mappatura dei rischi potenziali e delle aree sensibili, realizzi un sistema di gestione dei rischi.

La gestione dei rischi, dunque, è un processo maieutico che le imprese devono attivare al proprio interno. Questo processo si compone di fasi, che verranno approfondite nei prossimi paragrafi, volte all'individuazione delle aree e delle attività sensibili, alla valutazione dei rischi individuati e alla predisposizione di processi e procedure adeguate ai fini della prevenzione dei reati potenzialmente realizzabili.

4.2 Individuazione e analisi del rischio

Attraverso una revisione periodica della realtà aziendale è possibile individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte, risultano sensibili all'eventuale realizzazione di taluno dei reati presupposto.

L'individuazione di tali aree è necessaria ai fini della predisposizione delle misure preventive e di gestione.

L'individuazione delle aree suddette è stata effettuata tramite:

- l'esame della realtà aziendale, della struttura, dell'organizzazione e dei ruoli;
- l'analisi delle procedure e dei processi attuati durante lo svolgimento delle attività;
- l'esame della documentazione interna;
- le interviste effettuate presso la società, in particolare con i dirigenti, soggetti con cariche specifiche e referenti per le aree o i processi sensibili.

Definite le aree di rischio, si procede all'identificazione dei singoli rischi configurabili, descrivendo in particolare:

- il *risk owner*, ossia la persona che in base a quella area potrebbe commettere il reato;
- descrizione del rischio potenziale inerenti ai processi e identificazione degli indicatori di rischio;
- valorizzazione dei rischi, in particolare: rischio inerente, presidi di controllo e rischio residuo;

4.3 Valutazione del rischio

Una volta individuate le aree di rischio e i processi sensibili, si procede con la valutazione della gravità dei rischi presenti, tenendo conto delle precauzioni e delle misure già in atto. I risultati di una valutazione dei rischi adeguata devono permettere agli utilizzatori di adottare le misure di prevenzione più appropriate al caso di specie, ovvero corrette risposte al rischio e di verificarne l'efficacia e la corretta applicabilità nel tempo.

Inizialmente si è proceduto alla valutazione di alcuni fattori determinanti al fine di far emergere la situazione aziendale circa il concreto rischio di commissione dei reati presupposto. A tal fine si è proceduto ad un'analisi capillare delle attività sensibili per mezzo di specifiche *check-list*, volte all'individuazione delle zone critiche e potenziali per la commissione del reato. Le *check-list* contengono domande che delineano la situazione aziendale circa le procedure attuate al fine di prevenire la commissione dei reati.

Ad ogni risposta viene assegnato un valore che esprime il livello di adeguatezza, in relazione rischio potenziale, seguendo il seguente schema a colori:



Le risposte alle domande e il loro grado di adeguatezza sono fondamentali al fine di delineare un quadro circa l'eventuale realizzazione dei reati presupposto. Altresì sono indispensabili per la determinazione di due specifici parametri, ovvero:

- **Probabilità (P)**: ossia la possibilità che il reato, a seconda dell'attività sensibile analizzata, delle condizioni di lavoro, della frequenza dell'attività e delle procedure attuate, venga realizzato. Per la determinazione della probabilità si considerano sia la frequenza dell'attività che la realizzabilità del reato, la cui valutazione segue lo schema sottostante:

| Valore | Frequenza dell'attività |
|--------|---|
| 1 | Annuale/semestrale |
| 2 | Trimestrale |
| 3 | Mensile |
| 4 | Settimanale |
| 5 | Giornaliero o più frequente che settimanale |

| Valore | Realizzabilità del reato |
|--------|--|
| 1 | Estremamente probabile |
| 2 | Improbabile, molto difficile |
| 3 | Possibile ma non probabile |
| 4 | Probabile, molto facile |
| 5 | Attività molto discrezionale e realizzato in passato |

Infine, si procede con il calcolo della media dei due valori ottenuti, che rappresenteranno il valore finale della probabilità (P);

- **Impatto (I):** ovvero il danno potenziale che la realizzazione del reato può comportare e l'incidenza economica dello stesso sull'Azienda (sanzioni, danno d'immagine, ecc...). Per la sua determinazione si tiene conto sia del danno potenziale che dell'incidenza economica sull'attività di esercizio, ai quali viene assegnata una valutazione sulla base dello schema sottostante:

| Valore | Danno |
|--------|-----------------------|
| 1 | Non applicabile |
| 2 | Lieve |
| 3 | Consistente |
| 4 | Significativo/critico |
| 5 | Intollerabile |

| Valore | Incidenza economica |
|--------|---------------------|
| 1 | Nulla |
| 2 | <= 1% |
| 3 | > 1% e <= 5% |
| 4 | > 5% e <= 10% |
| 5 | > 10% |

Una volta assegnati i relativi punteggi, si procede al calcolo della media. Il risultato finale rappresenta il valore dell'impatto (I).

Infine, si procede al calcolo del rischio inerente (E) alla quale l'Azienda è esposta durante l'esercizio dell'attività sensibile analizzata. Il rischio inerente è il risultato della moltiplicazione tra i valori calcolati poc'anzi, ossia relativi alla Probabilità e all'Impatto:

$$E = P \times I$$

Una volta stabilito il valore del rischio inerente, inizia la valutazione dei presidi adottati dalla Società (C). I presidi sono misure di controllo generali e specifiche volte a prevenire la realizzazione dei reati presupposto. Per ogni presidio si assegna un punteggio da 1 a 5, dove 5 rappresenta il massimo grado di adeguatezza del presidio. Una volta assegnato un valore ad ogni presidio, si procede al calcolo della media tra tutti i valori dei presidi ottenuti. Al risultato finale corrisponderà un punteggio, così come illustrato dalla tabella qui sotto:

| Punti | Media presidi |
|-------|-------------------|
| 0 | $0 \leq x \leq 1$ |
| 3 | $1 \leq x \leq 2$ |
| 7 | $2 \leq x \leq 3$ |
| 12 | $3 \leq x \leq 4$ |
| 18 | $4 \leq x \leq 5$ |

I presidi presi in considerazione sono i seguenti:

- **Procedure:** si verifica in questo caso se l'Azienda ha adottato per l'attività sensibile una procedura di gestione idonea, formalizzata, conoscibile ai destinatari e aggiornata. La valutazione segue il seguente schema:

| Valore | Descrizione |
|--------|---|
| 1 | Non esiste una procedura di gestione dell'attività sensibile. |
| 2 | Non esiste una procedura di gestione dell'attività sensibile formalizzata. Esiste una consuetudine applicata. |
| 3 | Esiste una procedura formalizzata di gestione dell'attività sensibile ma non rispecchia l'effettiva gestione dell'attività sensibile. |
| 4 | Esiste una procedura di gestione dell'attività sensibile. L'ultimo aggiornamento risale ad oltre un anno fa e/o i responsabili di funzione non sono a conoscenza della procedura. |
| 5 | Esiste una procedura di gestione dell'attività sensibile formalizzata. I responsabili di funzione sono a conoscenza della procedura. |

- **Segregazione:** si verifica che all'interno dell'Azienda ci sia una separazione dei ruoli e dei poteri di gestione affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica degli altri soggetti. La valutazione segue il seguente schema:

| Valore | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | Non esiste segregazione decisionale. |
| 2 | Non esiste segregazione decisionale formalizzata sull'attività sensibile. Esiste una consuetudine applicata. |
| 3 | Esiste segregazione decisionale formalizzata sull'attività sensibile ma non rispecchia l'effettiva gestione dell'attività sensibile. |
| 4 | Esiste segregazione decisionale formalizzata sull'attività sensibile. L'ultimo aggiornamento risale ad oltre un anno fa e/o i responsabili di funzione non sono a conoscenza dello schema di segregazione. |
| 5 | Esiste segregazione decisionale formalizzata. I responsabili di funzione sono a conoscenza dello schema di segregazione. |

- **Deleghe:** un sistema di deleghe è uno strumento di organizzazione aziendale necessario al fine del trasferimento di poteri e per delineare le responsabilità per ogni ruolo. La valutazione segue il presente schema:

| Valore | Descrizione |
|--------|---|
| 1 | Non esiste un sistema di deleghe formalizzato. |
| 2 | Non esiste un sistema di deleghe formalizzato. Esiste una consuetudine applicata. |
| 3 | Esiste un sistema di deleghe formalizzato ma non rispecchia la situazione attuale. |
| 4 | Esiste un sistema di deleghe formalizzato. L'ultimo aggiornamento risale ad oltre un anno fa e/o i responsabili di funzione non sono a conoscenza del sistema di deleghe. |
| 5 | Esiste un sistema di deleghe formalizzato. I responsabili di funzione sono a conoscenza del sistema di deleghe. |

- **Monitoraggio:** si riferisce all'attività di vigilanza e analisi delle attività sensibile, con riferimento alle procedure messe in atto, in modo da comprendere quali processi aziendali siano adeguati e quali richiedano un intervento. La valutazione segue il presente schema:

| Valore | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | Non esiste monitoraggio. |
| 2 | Non esiste monitoraggio pianificato e formalizzato dell'attività sensibile. Esiste una consuetudine applicata. |
| 3 | Esiste monitoraggio pianificato e formalizzato dell'attività sensibile ma non rispecchia l'effettiva gestione dell'attività sensibile. |
| 4 | Esiste monitoraggio pianificato e formalizzato dell'attività sensibile. L'ultimo aggiornamento risale ad oltre un anno fa e/o i responsabili di funzione non sono a conoscenza dello schema di monitoraggio. |
| 5 | Esiste monitoraggio pianificato e formalizzato dell'attività sensibile. I responsabili di funzione sono a conoscenza dello schema di monitoraggio. |

- **Tracciabilità:** si intende la attività di tracciamento dei processi aziendale in modo da avere un quadro chiaro delle attività espletate. Vengono registrate tutte le informazioni inerenti i processi in modo da avere sotto controllo l'attività. La valutazione segue il presente schema:

| Valore | Descrizione |
|--------|---|
| 1 | Non esiste tracciabilità certa sulla gestione dell'attività sensibile. |
| 2 | Non esiste tracciabilità certa sulla gestione dell'attività sensibile. E' possibile risalire a posteriori ad alcuni passaggi di gestione dell'attività sensibile. |
| 3 | Esiste tracciabilità certa e parziale dell'attività sensibile su idonei supporti. |
| 4 | Esiste tracciabilità certa e totale dell'intera attività sensibile. L'ultimo aggiornamento sui sistemi di tracciabilità risale ad oltre un anno fa e/o i responsabili di funzione non ne sono a conoscenza. |
| 5 | Esiste tracciabilità certa sulla gestione dell'attività sensibile. I responsabili di funzione ne sono a conoscenza. |

Una volta ottenuto il punteggio finale, si procede al calcolo del rischio residuo (R). Esso rappresenta la soglia di rischio possibile tenendo conto sia dell'esposizione al rischio dell'attività sensibile che dei presidi adottati. Più i presidi sono adeguati, più l'esposizione al rischio viene mitigata.

Per ottenere il valore del rischio residuo, pertanto, si procede effettuando il seguente calcolo:

$$R = E - C$$

Il risultato ottenuto, a seconda del suo valore, offre un'immagine chiara circa il pericolo che, durante l'espletamento dell'attività sensibile, possa realizzarsi il reato presupposto. Per ottenere tale immagine, si valuta il predetto risultato sulla base del seguente schema:

| Punti | Valore |
|---------------------|---------|
| $0 \leq x \leq 5$ | Minimo |
| $6 \leq x \leq 10$ | Basso |
| $11 \leq x \leq 15$ | Medio |
| $16 \leq x \leq 20$ | Alto |
| $x \geq 21$ | Massimo |

Come si può evincere dallo schema, più il valore del rischio residuo è basso più il rischio che si realizzi il reato è minore: più i presidi sono adeguati, più la possibilità che si realizzi il reato è bassa, nonostante il valore del rischio inerente.

4.4 Gestione del rischio

Obiettivo di questa fase è quella di predisporre, per ogni attività sensibile analizzata, una serie di procedure e processi da seguire da parte dei destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati.

Tali procedure sono state predisposte in base alle risposte date in fase di valutazione del rischio e tenendo in considerazione, se presenti, le procedure o le prassi di lavoro già attuate al momento dell'*audit*.

Pertanto, viene definita la strategia di risposta al rischio e l'individuazione di azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile, in maniera tale da impedire o limitare il compimento di pratiche corruttive. Vengono ricomprese tutte le azioni che possono contribuire a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati presupposto.

Ogni strategia è composta da molteplici elementi che in sintesi possono così riepilogarsi:

- disposizioni di carattere generale che riguardano la Società e la sua organizzazione nel complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi (c.d. Misure Generali);
- disposizioni specifiche che riguardano i singoli ambiti a rischio e che sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo (c.d. Misure Specifiche)
- tempi di attuazione delle predette disposizioni
- soggetti responsabili dell'attuazione delle predette disposizioni
- indicatori di monitoraggio

La descrizione delle disposizioni di carattere generale e specifiche è contenuta nei singoli capitoli attinenti ciascun processo aziendale e categoria di reato preso in considerazione, con l'indicazione anche dei responsabili, delle tempistiche da rispettare e degli interventi da eseguire.

CAP. 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Caratteristiche e requisiti dell'Organismo di vigilanza

Il D.lgs. n.231 prevede, tra le ipotesi previste dall'art. 6, l'esonero della responsabilità dell'ente qualora quest'ultimo abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomia e indipendenza, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

L'Organismo di vigilanza (c.d. ODV) è un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il D.lgs. n.231 non si esprime in maniera specifica sulle caratteristiche e requisiti che l'ODV deve avere, motivo per il quale per inquadrare l'organo dobbiamo far riferimento alle linee guida emesse dalle associazioni di categoria, *in primis* quelle indicate da Confindustria.

I requisiti in sintesi sono i seguenti:

- Autonomia e indipendenza, in particolare è necessario che non sussista identità tra soggetto controllato e controllante, evitando di assegnare compiti operativi all'ODV, eliminando ingerenze e condizionamenti, di tipo economico o personale, da parte degli organi di vertice;
- Onorabilità, ossia integrità etica e sociale del soggetto che assume l'incarico. Nello specifico:
 - Assenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.⁷;
 - Assenza di un provvedimento di condanna, anche non definitivo, per la commissione di uno dei reati presupposto del D.lgs. n.231;
 - Assenza di misure cautelari, coercitive o reali, per la commissione di uno dei reati presupposto del D.lgs. n.231;
 - Non avere subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti disciplinari irrogati dal proprio Ordine di appartenenza;

⁷ "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

- Professionalità, ovvero è necessario nominare soggetti competenti che siano in grado di svolgere attività di valutazione, analisi e gestione del rischio; è opportuno che almeno qualcuno dei componenti dell'ODV abbia competenze giuridiche;
- Continuità di azione, con riferimento in particolare alla predisposizione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza, oltre che alla cura della documentazione dell'attività svolta (es: calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, regolarizzazione dei flussi informativi).

5.2 Nomina e composizione

Gli amministratori provvedono alla nomina dell'Organismo di Vigilanza tramite apposita e formale delibera.

Gli amministratori hanno optato per conferire l'incarico di ODV ad un soggetto esterno e in composizione monocratica.

Per mezzo della stessa vengono definiti la durata, di regola un anno dal conferimento, il compenso e le modalità di rinnovo dell'incarico.

L'Organismo cessa per scadenza del termine, con la possibilità di poter svolgere ad interim le proprie funzioni (in regime di cd. *prorogatio*) fino a nuova nomina del dell'Organismo stesso, così da garantire la continuità dell'azione.

5.3 Compiti e funzioni

I compiti che l'ODV è chiamato a adempiere possono sintetizzarsi come segue:

- Curare la diffusione del modello e la formazione del personale;
- Vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- Esame e valutazione dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale – non già meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- Curare l'aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:
 - Suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi;
 - Follow-up: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

- Creare un canale di comunicazione costante l'organo amministrativo della società e con i referenti interni di ogni servizio;
- Gestire tutti gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n.231 e dalla giurisprudenza in materia.

5.4 Flussi informativi

Nell'ottica di garantire l'effettività svolte dallo stesso è opportuno che siano curate la tracciabilità e la conservazione della documentazione di tali attività, attraverso la redazione dei verbali, relazioni e report.

I flussi periodici rappresentano strumenti attraverso i quali i referenti delle aree sensibili/apicali riferiscono periodicamente all'ODV. I report assumono quindi valenza di adeguato controllo da parte dell'ODV, non tanto sulla criticità del sistema ma sulla adeguatezza del modello ed in particolare dei protocolli e delle procedure assunte per inibire la realizzazione dei reati.

L'ODV deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, ed è destinatario di qualsiasi segnalazione o informazione, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del modello, in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della Società.

Fondamentale per l'effettivo svolgimento dell'attività dell'ODV è la comunicazione, con la direzione aziendale, in merito alle aree sensibili identificate nel modello, richiedendo informazioni anche attraverso la compilazione di apposite check-list, notizie su fatti, eventi e adempimenti.

Data l'importanza dell'attività di documentazione, assume importanza la predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito di esse, per l'organo dirigente.

Inoltre, è prerogativa dell'ODV fornire:

- Un piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno, con specificazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende attuare annualmente/semestralmente;
- Una relazione in merito allo stato del modello da parte della società, a fatti o eventi di notevole gravità emersi, comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali.

CAP. 6 WHISTLEBLOWING

6.1 Introduzione

Con il termine *whistleblowing* ci si riferisce alle attività e alle procedure di segnalazione delle condotte illecite di cui una persona, c.d. *whistleblower*, sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

I primi interventi in materia risalgono all'epoca della Comunità Economica Europea con lo scopo di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (Direttiva CE n.1991/308), il quale istituiva un dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti, non un diritto.

Con l'introduzione della Direttiva n. 2019/1937 si assiste ad un cambiamento di prospettiva, inquadrando un vero proprio diritto alla segnalazione. Obiettivo della direttiva, introducendo norme minime comuni di tutela, è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* all'interno dell'Unione senza differenziazione tra settore pubblico e privato per favorire l'emersione di illeciti.

Il provvedimento attuativo della Direttiva è il D.lgs. n.24/2023, il quale raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina a tutela del *whistleblower*, in modo da incentivare le segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni previste hanno effetto dal 15 luglio 2023. È prevista una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione avrà effetto a decorrere dal **17 dicembre 2023**.

Secondo la normativa, i soggetti del settore pubblico e privato sono tenuti a garantire le tutele e a istituire i canali interni di segnalazione.

Con riferimento al settore privato, devono adempiere a tale obbligo i soggetti che:

- Hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
- Rientrano nei c.d. settori sensibili, indicati nell'allegato della norma, anche in assenza del requisito al punto precedente;
- Rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n.231 e adottano modelli di organizzazione e gestione, anche in assenza del requisito al punto primo.

6.2 La segnalazione

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico o privato, in particolare:

- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati di soggetti privati;
- lavoratori autonomi che svolgono attività presso i soggetti pubblici e privati;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti pubblici o privati;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni possono essere effettuate quando il rapporto giuridico è in corso, anche durante la fase precontrattuale o prima dello scioglimento del rapporto.

Le segnalazioni hanno ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che violano disposizioni di normative nazionali ed europee. Altresì possono essere segnalati anche comportamenti volti ad occultare le violazioni sopracitate, attività non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi e i fondati sospetti (in linea con quanto indicato nelle linee guida).

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali predisposti:

- canale interno: deve essere attivato dai soggetti sia del settore pubblico che privato, affidato ad una persona o a un ufficio interno autonomo ovvero ad un soggetto esterno, e deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- canale esterno: l'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, è l'ANAC. La segnalazione all'ANAC è possibile solo alle seguenti condizioni:
 - non è previsto, non è attivo o non è conforme il canale di segnalazione;
 - la persona ha già effettuato la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
 - il *whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, alla segnalazione non verrebbe dato efficace seguito o la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- divulgazioni pubbliche: ovvero rendere pubblica informazione sulle violazioni tramite stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le condizioni per affidarsi a questo canale di segnalazione sono le medesime per il canale esterno.
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo a ricorrere di una delle condizioni sopracitate, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Inoltre, per far sì che il *whistleblower*, per poter beneficiare delle tutele previste, deve aver effettuato la segnalazione con buona fede, ossia con fondato motivo che le informazioni alla base della segnalazione fossero vere.

Il decreto si occupa altresì della tutela di chi segnala, in particolare imponendo la tutela della riservatezza, vietando di rilevare l'identità del segnalante e tutti quegli elementi della segnalazione dalle quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La tutela della riservatezza mira a salvaguardare il whistleblower da eventuali ritorsioni che quest'ultimo potrebbe ricevere nel caso si scoprisse la sua identità. Per quanto riguarda la comunicazione delle ritorsioni è competente l'ANAC.

6.3 Sistema adottato dalla società

La segnalazione descritta nei punti precedenti potrà essere inviata utilizzando il portale internet dedicato al Whistleblowing e raggiungibile tramite l'apposito link presente nella parte bassa del sito www.gennaro.it

In alternativa sarà comunque sempre possibile inviare una segnalazione al seguente indirizzo mail:

odv@gennaro.it

L'accesso all'indirizzo mail soprastante spetterà unicamente all'ODV, il quale dovrà agire approfondendo la segnalazione al fine di trarre un proprio imparziale e documentato convincimento circa la veridicità della notizia prevenuta.

CAP.7 SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Premessa

Come è stato più volte sottolineato, l'ente deve assicurarsi che il modello sia efficacemente attuato. A tale scopo è indispensabile l'adozione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello sia nei confronti dei soggetti in posizione apicale quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica tutelato dall'art. 41 Cost.

L'inosservanza delle misure previste nel modello deve attivare un meccanismo sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi un apparato disciplinare che contrasta comportamenti prodromici al reato sarà sintomo di un modello attuato efficacemente, in quanto una sanzione irrogata a reato già commesso finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento.

Il sistema disciplinare è opportuno preveda una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate, individuando nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure organizzative adottate.

Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sent.n. 220/1995), l'esercizio del potere disciplinare deve conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione, occorre dare la possibilità all'incolpato di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Si possono prevedere anche meccanismi premiali riservati a quanti coopereranno al fine dell'efficace attuazione del modello, per esempio denunciando comportamenti individuali devianti.

7.2 Caratteristiche

La Società Gennaro srl, al fine di garantire il rispetto e l'osservanza del Codice Etico, del Modello di organizzazione e gestione ex art. 6 D.lgs. n.231/01 e delle procedure in esso previste ha elaborato un sistema disciplinare, portato adeguatamente a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello mediante la procedura sopra indicata "Formazione/informazione dei dipendenti".

Qualsiasi dipendente o soggetto apicale della Società ovvero collaboratore che venga a conoscenza di una violazione – ovvero di una possibile violazione – del Codice Etico, del Modello o delle Procedure ha l’obbligo di informare l’Organismo di Vigilanza, il quale accertata l’avvenuta violazione - anche mediante richiesta di documentazione ovvero mediante colloqui con i soggetti interessati – segnala l’infrazione al CDA.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, commisurata, ai sensi del D.lgs. n.231/01, a seguito della condotta censurata.

Le sanzioni disciplinari hanno una differente graduazione a seconda della gravità dell’illecito.

Sono sanzioni disciplinari:

1) **l’ammonimento**, che può essere irrogato di fronte ad una violazione di non particolare gravità e nel caso in cui la stessa non sia collegata ad altri illeciti disciplinari di maggiore gravità. La comminazione avviene oralmente da parte del CDA, che redigerà un processo verbale che verrà inserito nell’Archivio dei processi disciplinari;

2) **la censura** che viene applicata nel caso di dipendente che dopo essere stato in precedenza oggetto di ammonizione, entro due anni da quest’ultima incorre nel medesimo tipo di violazione ovvero in una similare. Viene altresì applicata per violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione nonché delle Procedure che abbiano posto in essere le condizioni per la commissione di un reato, senza tuttavia che l’evento si sia verificato. La censura è irrogata dal CDA a mezzo lettera raccomandata e il relativo processo verbale è inserito nell’Archivio dei processi disciplinari;

3) **la sanzione pecuniaria**, che viene applicata a colui che ha già riportato una condanna alla censura in caso di recidiva. Viene altresì applicata nei casi di gravi violazioni al Codice Etico, al Modello di Organizzazione e di gestione nonché delle procedure che hanno portato nocumento all’immagine societaria e/o che l’abbiano posta a rischio di dover rispondere di responsabilità amministrativa, senza che l’evento si sia verificato. La sanzione va da un minimo dell’importo corrispondente a 4 ore lavorative. La sanzione è irrogata dal CDA, che redigerà il relativo processo verbale che verrà inserito nell’Archivio dei processi disciplinari.

4) **la sospensione dall’attività per un periodo sino a 3 giorni** viene applicata nei casi di gravissime violazioni poste in essere dal dipendente a qualunque livello, che abbia favorito la commissione di reati e che con la sua omissione abbia impedito il regolare funzionamento degli Organismi di controllo della società, esponendo la stessa a possibile responsabilità amministrativa. La sanzione sarà irrogata dal Cda, che redigerà il relativo processo verbale che verrà inserito nell’Archivio dei processi disciplinari;

5) **il licenziamento** in tutti i casi di commissione, da parte di un Dipendente di qualsiasi livello, di fatti costituenti reato previsti dal D.lgs. n.231/01 posti in essere nell'ambito della attività lavorativa, svolta presso la Gennaro srl.

La sanzione è irrogata dal CDA e il relativo verbale è trasmesso all'Archivio dei processi disciplinari.

➤ Rientrano nella fattispecie sub A) le violazioni di qualunque principio contenuto nel Codice Etico. A seconda della gravità della violazione potrà essere comminata la sanzione dell'Ammonimento, della censura ovvero la sanzione pecuniaria.

➤ Con riferimento alla violazione dei principi contenuti nel modello si applica la procedura prevista per le violazioni del Codice Etico. Qualora le violazioni del modello comportino anche violazioni di carattere penale la Commissione di Disciplina adotterà le sanzioni che riterrà più opportune, in sintonia con quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dai CCNL di categoria, sino al licenziamento e alla revoca dalla carica sociale nei casi più gravi.

➤ Violazione delle procedure: medesima procedura verrà seguita nelle ipotesi in cui la violazione del Codice Etico o del Modello determini altresì la violazione delle procedure. In tale ipotesi è compito dell'Organismo di Vigilanza valutare se è necessario intervenire sul modello di organizzazione e gestione, anche inserendo delle disposizioni più restrittive, ovvero se la violazione è da considerarsi ineluttabile in considerazione della condotta fraudolenta posta in essere dal soggetto.

Le attività riguardanti l'Organismo di Vigilanza e il CDA dovranno essere adeguatamente documentate mediante verbali o relazioni scritte.

La Società garantisce che saranno rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge vigente e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare, ed in particolare:

➤ l'obbligo della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;

➤ l'obbligo di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento al dipendente e di fornire adeguata motivazione.